SENATO DELLA REPUBBLICA

LEGISLATURA ΙV

(N. 2074)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VALLAURI, GUARNIERI e MEDICI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1967

Estensione dei benefici riguardanti il riscatto anticipato dei terreni agli assegnatari profughi giuliani di cui alla legge 31 marzo 1955, n. 240

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge n. 240 del 31 marzo 1955 l'Ente nazionale per le Tre Venezie Ente di sviluppo in agricoltura, è stato autorizzato ad eseguire un piano per l'acquisto o l'esproprio per la bonifica e per la trasformazione fondiaria dei terreni, da destinarsi alla stabile sistemazione produttiva, nel territorio delle Tre Venezie, di contadini coltivatori diretti profughi dalle zone della Venezia Giulia, amministrate o possedute dalla Repubblica popolare federativa jugoslava.

Detto Ente dopo aver espletato il compito sopra accennato ha provveduto all'insediamento di circa 500 famiglie contadine | ne si propone il seguente disegno di legge.

sui terreni dislocati nelle provincie di Gorizia, Udine e Venezia.

La posizione di questi assegnatari è perfettamente assimilata a quella degli assegnatari dei terreni di riforma agraria soprattutto per quanto riguarda le modalità di riscatto. La legge n. 240 infatti fa esplicito richiamo alla legge 12 maggio 1950, n. 230, articolo 18, per cui si ritiene equo estendere anche a questi assegnatari i benefici previsti dalle norme in via di approvazione presso la competente Commissione permanente del Senato.

Ad ovviare a questa involontaria omissio-

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Tutte le norme riguardanti il riscatto anticipato dei terreni espropriati o acquistati dagli Enti di sviluppo si applicano anche agli assegnatari dell'Ente nazionale per le Tre Venezie di cui alla legge del 31 marzo 1955, n. 240.